

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 SETTIMA RIUNIONE - 10 LUGLIO 1996 - RISPOSTE AI QUESITI

1. QUESITI RELATIVI ALLA FASE ISTRUTTORIA

- D. (S.Paolo)** Una società dichiara di acquisire il 95% del programma di investimento (nuovi macchinari e attrezzature con relativo studio di progettazione) dal Presidente della società stessa nonché socio, operante sotto forma di ditta individuale. Si vuole sapere se occorre seguire una regola analoga a quella prevista per gli immobili alienati da soci o se è semplicemente necessaria una maggiore prudenza in fase di valutazione di congruità dei costi.
- R.** *Il caso prospettato configura un'operazione di compravendita tra due soggetti giuridici diversi, uno dei quali, ancorché socio dell'impresa acquirente, effettua l'operazione stessa nell'ambito della propria normale attività di produzione e vendita di macchinari ed attrezzature. Non va pertanto applicata la norma di cui all'art. 4, comma 3 del regolamento, concernente gli immobili, finalizzata ad evitare speculazioni immobiliari. Si concorda, tuttavia, con la banca concessionaria nel ritenere necessaria una maggiore prudenza in fase di valutazione di congruità dei costi.*
- D. (Carige)** Un'impresa, per errore materiale, ha inserito nel modulo di domanda la percentuale di contributo richiesto nella misura del 10% anziché il 100% della misura massima richiedibile come ci è stato dichiarato essere nelle loro intenzioni. Tale volontà, pur con ulteriore imprecisione, si evincerebbe nel quadro D5 laddove è stato indicato l'importo di lire 390 milioni (che in realtà è il 10% ESL anziché il 10% ESN come sarebbe stato corretto per una grande impresa in zona Obiettivo 2). Possiamo modificare la percentuale da 10% a 100% ?
- R.** *No (vedi circolare n. 38102 del 16.4.96, lettera A).*
- D. (B. Napoli)** Se a seguito dell'esame di congruità degli investimenti a preventivo dovesse risultare una notevole riduzione del fabbisogno finanziario, può essere consentito all'imprenditore di ridimensionare il capitale proprio dichiarato inizialmente fino a rendere invariato il primo indicatore ?
- R.** *Solamente la banca concessionaria può, in fase istruttoria, apportare modifiche ai dati inseriti in domanda, rilevanti ai fini della formazione della graduatoria o per il calcolo delle agevolazioni (vedi punti 1.2 e 2 della circolare n. 36157 del 19.6.96). In ogni caso, qualora, a seguito dell'esame di ammissibilità delle spese, vi sia un esubero di capitale proprio rispetto ai limiti massimi consentiti (vedi circolare n. 38522/95, punto 6.2, terzo capoverso), l'impresa non è soggetta ad alcun vincolo o obbligo in relazione alla parte eccedente.*
- D. (M.Lombardo)** Nella tabella c/economico nel caso di un anno precedente 1993 e un anno a regime 1997, il valore attuale a che data deve essere considerato ?
- R.** *Con l'espressione "valore attuale" si intende che il conto economico a regime deve essere indicato a lire costanti rispetto a quello precedente, in modo da evidenziare le variazioni tra i due prospetti al netto dell'inflazione. Qualora l'impresa non abbia seguito tale indicazione, del fattore inflattivo deve tenere debito conto la banca concessionaria in sede di esame istruttorio.*

- D. (M.Lombardo)** La società di leasing presenta un'operazione con giudizio negativo, dovrà essere regolarmente protocollata da noi e l'istruttoria si concluderà in modo negativo ?
- R.** *Nel caso in cui la società di leasing non deliberi l'operazione o la deliberi con esito negativo, la banca concessionaria deve protocollare la domanda e rigettarla, senza procedere ad alcuna attività istruttoria; nel caso di iniziativa "mista", la banca deve comunque istruire la domanda concernente gli investimenti realizzati direttamente dall'impresa, valutando la sussistenza della validità economico-finanziaria dell'iniziativa, nonché, ovviamente, la funzionalità ed organicità della stessa, ancorché in misura ridotta.*
- D. (M.Lombardo)** La data di approvazione bilancio della "snc" deve intendersi quella di presentazione del modello 750 ?
- R.** *Si.*
- D. (Carisbo)** Quali sono esattamente gli elementi da prendere a base per la dimostrazione e quantificazione delle realizzazioni in economia (Commesse interne), qualora agevolabili (cioè per impianti/macchinari) ? Sono sufficienti i valori quantificati a libro cespiti o occorre altro ?
- R.** *Vedi punto 8.3 della circolare n. 38522 del 15.12.1995.*
- D. (M.Centroitalia)** Al momento della domanda l'ultimo bilancio approvato era il 1994; in fase istruttoria deve essere chiesto e commentato anche il bilancio 1995, nel frattempo approvato ?
- R.** *L'acquisizione del bilancio 1995 si ritiene opportuna per formulare una più corretta valutazione dell'impresa.*
- D. (M.Centroitalia)** E' possibile conoscere come vanno calcolati i seguenti indici del business plan: tasso interno di redditività, rendimento del capitale impiegato, rendimento del capitale investito, redditività macroeconomica.
- R.** *Il calcolo di tali indici è esplicitato nelle istruzioni all'uso del software relativo al business plan.*
- D. (M.Centroitalia)** Come si calcola l'agevolazione per i beni acquistati in leasing ? Tale agevolazione va riportata all'interno del modulo di istruttoria e dove ? Si può avere un esempio concreto in presenza anche del canone anticipato e di un intervento diretto ?
- R.** *Per le operazioni in leasing il calcolo delle agevolazioni è del tutto identico a quello relativo alle altre operazioni cosiddette "ordinarie" ed è effettuato automaticamente dal software relativo alle istruttorie. Di tale importo, per le operazioni in leasing, non si tiene conto nel prospetto relativo al piano finanziario, ove l'ammontare degli investimenti ammissibili è coperto, per pari importo, dall'intervento della società di leasing.*
- D. (M.Centroitalia)** Se l'ultimo bilancio approvato è quello 1994, quale tasso di conversione Lira/ECU si considera ? (1.775,910 valido sino al 12/1/95 o 2.001,360 valido dal 13/1/95 in poi)
- R.** *Come chiaramente specificato al punto 2.4 della circolare n. 38522/95, il tasso di conversione da applicare è quello vigente alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato. Nel caso in esame, tale data è il 31.12.94 e, pertanto, il tasso da applicare è pari a 1.775,910.*
- D. (M.Lombardo)** Società trasformata da snc a srl nel corso del 1995; in tale esercizio esiste quindi un bilancio snc di 10 mesi e un bilancio srl di 2 mesi; la società ha indicato come bilancio del penultimo esercizio quello 1994 e ultimo quello 31.12.1995 considerando il conto

economico come somma delle voci al 30.10.95 e 31.12.95. E' corretto oppure occorre indicare come ultimo esercizio il 31.12.95 e come penultimo il 30.10.95 ?

R. *Appare corretta l'impostazione della società.*

2. QUESITI RELATIVI AI MEZZI PROPRI

D. (M.Lombardo) Per le ditte individuali, cosa può intendersi per aumenti di capitale o conferimento soci in c/capitale e quali documenti probatori occorre chiedere ?

R. *Vedi punto 6.2 della circolare n. 38522/95 e risposta al quesito M. Umbria, punto 2 dell'allegato al verbale del 25.6.95.*

D. (M.Lombardo) Il finanziamento soci fruttifero esistente prima della data di avvio a realizzo del programma di investimenti passato a "Riserve diverse" nell'anno di avvio a realizzo del programma può essere considerato come nuovo capitale per l'iniziativa a tutti gli effetti ?

R. *No, in quanto il capitale proprio di nuovo apporto può essere costituito solo da aumenti di capitale sociale, da conferimenti dei soci in c/aumento del capitale stesso, dagli utili accantonati a bilancio e/o dagli ammortamenti anticipati, eventualmente effettuati nel periodo; gli utili e gli ammortamenti solo per i programmi già ultimati o, per quelli in corso di realizzazione alla data di sottoscrizione del modulo di domanda, per gli anni solari trascorsi a tale data.*

D. (M.Lombardo) Un prestito obbligazionario convertibile, previsto da una delibera di aumento di capitale sociale può essere considerato a tutti gli effetti capitale proprio da conteggiare per la determinazione del capitale investito nell'iniziativa ?

D. (Carisbo) Un prestito obbligazionario pluriennale (superiore comunque ai 5 anni richiesti), oneroso, sottoscritto dai soci della società, può essere preso in considerazione, ai fini del calcolo degli indicatori e ai fini della copertura finanziaria del progetto di investimento alla stregua ed in alternativa al conferimento soci in conto capitale sociale; se sì, solo in caso di prestito obbligazionario convertibile o anche in caso di non convertibilità ?

D. (M.Lombardo) La società prevede (durante il periodo d'investimento) un aumento di capitale con parziale o totale trasformazione di un finanziamento soci; è conteggiabile nella tabella E6.1/E6.3 ?

R. *Un finanziamento soci, un prestito obbligazionario pluriennale convertibile o meno o altre poste simili, esistenti alla data in cui viene valorizzato il capitale proprio preesistente, essendo inserite nella voce D (debiti oltre l'esercizio successivo) del passivo patrimoniale, contribuiscono, attraverso il margine di struttura, alla formazione del capitale proprio preesistente, ma non ne fanno parte (vedi prospetto D4.1 e voci D4.1.10 e D4.1.11 del modulo di domanda). In pratica, essi contribuiscono in tal senso per intero, nell'ipotesi in cui il margine di struttura (D4.1.10) sia inferiore o uguale al patrimonio netto (D4.1.5); solo in parte o per nulla, nella restante ipotesi (si può convenzionalmente stabilire che non contribuiscano alla formazione del capitale proprio quando la differenza tra il margine di struttura ed il patrimonio netto sia uguale o superiore al loro ammontare).*

Qualora, nel corso di realizzazione del programma, il finanziamento soci o il prestito obbligazionario vengano convertiti in nuovo capitale sociale, il relativo ammontare può essere considerato come nuovo capitale proprio solo nella misura in cui esso non abbia già contribuito alla formazione del capitale proprio preesistente. Tale misura è pari al minor valore tra l'ammontare stesso e la differenza, positiva, tra il margine di struttura (D4.1.10) ed il patrimonio netto (D4.1.5) relativi alla situazione preesistente.

D. (Carisbo) Acquisizione di immobile da procedura fallimentare: in questo caso, deve ritenersi comunque soddisfatta la clausola di verifica che il cespite non abbia più usufruito di agevolazioni nell'ultimo decennio o è invece necessaria una dichiarazione del curatore fallimentare in tal senso?

R. *Anche in questo caso il bene non deve avere beneficiato di altre agevolazioni nei dieci anni antecedenti e, pertanto, ai fini della relativa verifica, può essere acquisita una dichiarazione del curatore fallimentare in tal senso.*

D. (Carisbo) Verifiche investimenti: sta emergendo sempre più di sovente (nel corso dei sopralluoghi effettuati presso le aziende) una certa confusione ed errori nella collocazione delle spese agevolande tra una tipologia e l'altra, per cui, per esempio, spese di tipo immobiliare (in quanto funzionali all'installazione di un certo cespite) vengono collocate tra gli impianti, spese di progettazione tra quelle immobiliari, ecc...Partendo da un presupposto sostanziale (cioè l'effettiva realizzazione delle spese e la loro agevolabilità tecnica), alla scrivente parrebbe opportuno e giusto operare la riclassificazione delle spese effettuate o da effettuare seconda la effettiva impostazione riscontrata, riducendo o aumentando conseguentemente le diverse tipologie di spesa (fermi restando i totali ovviamente), senza penalizzare le aziende solo per un banale errore di classificazione.

R. *Lo spostamento di una o più voci di spesa da un capitolo ad un altro rientra tra i compiti istruttori della banca concessionaria. Qualora, nel rispetto dei limiti di ammissibilità dei capitoli relativi alle progettazioni e simili (3% o 5%) ed al terreno (10%), ciò non comporti variazioni del totale complessivo ammissibile, tale spostamento può essere operato anche dall'impresa, non rappresentando modifica rilevante ai fini della formazione della graduatoria o per il calcolo delle agevolazioni.*

D. (M.Centroitalia) Nel prospetto fabbisogni/fonti di copertura per le ditte individuali si può indicare nel capitale proprio il patrimonio netto preesistente anche se ai fini degli indicatori il capitale proprio preesistente deve essere assunto come pari a zero ?

R. *In linea di principio, sì, fermo restando la valutazione complessiva sul piano finanziario da parte della banca concessionaria.*

D. (M.Lombardo) La società dichiara un aumento di capitale per l'esercizio 1994; il bilancio ufficiale 1994 evidenzia un delta mezzi propri di pari importo (generato parzialmente o esclusivamente dall'utile di esercizio reinvestito); occorre comunque avere una delibera di aumento del capitale ?

R. *Nel caso di delibere di aumento del capitale assunte prima della sottoscrizione del modulo di domanda, la banca concessionaria, ove possibile e ritenuto opportuno, può acquisire una delibera integrativa che indichi le motivazioni dell'aumento, con esplicito riferimento al programma di investimenti da agevolare ai sensi della L. 488/92 cui l'aumento stesso si riferisce. Nel caso si tratti di utili o ammortamenti anticipati, può acquisire una dichiarazione, del legale rappresentante dell'impresa, che l'autofinanziamento è stato destinato all'iniziativa.*

3. QUESITI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

D. (M.Centroitalia) Se il funzionario del Comune ha indicato una data sbagliata nell'autentica della firma del legale rappresentante della ditta può regolarizzarla con una successiva

dichiarazione attestante che trattasi di un errore materiale e riportante la data effettiva dell'autentica ?

R. *Se la data riportata dal funzionario del comune è errata (ad esempio è stata indicata quella del rilascio del documento di riconoscimento), si assume, quale data di sottoscrizione del modulo, quella di presentazione della domanda (data del timbro postale, per le raccomandate postali; data di ricevimento da parte della banca concessionaria, per le raccomandate a mano).*

4. QUESITI RELATIVI AGLI INDICATORI

D. (Carisbo) Verifica a consuntivo indicatori: per quanto riguarda i valori indicati di capitalizzazione prevista a sostegno dell'investimento e di incremento dell'occupazione, che stanno alla base del primo e del secondo indicatore, se gli eventuali scostamenti verificati a consuntivo rimangono all'interno del 30% (vd. punto 6.6 della circolare n. 38522), l'intervento agevolativo deve intendersi confermato ?

R. *Si.*

5. QUESITI RELATIVI ALLA RIPRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

D. (B.Napoli) Una società con raccomandata datata 3.5.96, a noi pervenuta il 6.5.96, ci ha inviato fotocopia di modulo per la richiesta di agevolazioni ai sensi della legge 488/92 privo del numero di progetto. Pertanto, giusto quanto disposto dal MICA con circolare n. 38522 del 15.12.95 punto 5.8, con ns. raccomandata A.R. abbiamo restituito alla cliente la richiesta di agevolazioni con le seguenti motivazioni:

- il modulo di domanda era in fotocopia e privo di numero di progetto;
- mancava la documentazione di supporto prevista ad eccezione della relazione sul programma ed il certificato CCIAA.

La cliente ci ha manifestato la propria volontà di ripresentare la domanda in ossequio a quanto previsto dall'art.5, comma 4 del regolamento compilando l'apposito spazio nel frontespizio del modulo ed allegando l'originale incompleto restituito. E' possibile accogliere tale domanda ?

R. *Vedi punto 1.2 dell'allegato al verbale della riunione del 15.5.96 e successiva rettifica contenuta nel verbale della riunione del 23.5.96.*

6. QUESITI RELATIVI AI SETTORI DI ATTIVITA'

D. (B.Napoli) Nel caso di iniziativa per la produzione di derivati del latte sia di bufala, sia di vacca (ISTAT 15.51), le esclusioni di cui al punto 2.3 dell'allegato alla Decisione 94/173/CE del 22/3/94 della Commissione Europea vanno applicate a tutto il programma, in proporzione alla produzione prevista per i derivati del latte di bufala e/o all'impiego prevalente dei mezzi di produzione o in altra misura ?

D. (B.Napoli) Nel caso di fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria (ISTAT 15.61.2) sia da cereali, sia da frutta a guscio (castagne, cocco, ecc.), le esclusioni di cui al punto 2.1 dell'allegato alla Decisione 94/173/CE vanno applicate a tutto il programma, in proporzione all'impiego prevalente dei mezzi di produzione o in altra misura ? ed eventuali investimenti per incrementi della capacità molitoria vanno esclusi del tutto o in proporzione alle produzioni previste ?

R. *Qualora un'iniziativa riguardi una unità produttiva nella quale vengono svolte più attività assoggettabili a differenti regimi agevolativi (ammissibili al cofinanziamento, ammissibili ai soli fondi nazionali, non ammissibili), si distinguono i seguenti casi:*

- se l'iniziativa concerne una sola attività, ancorché non prioritaria nell'economia dell'impresa, o più attività assoggettabili al medesimo regime, si applica il regime corrispondente;

- se l'iniziativa concerne più attività, in parte ammissibili a cofinanziamento ed in parte ai soli fondi nazionali, l'iniziativa stessa può essere positivamente considerata per l'accesso ai soli fondi nazionali;

- se l'iniziativa concerne più attività, in parte non ammissibili, l'iniziativa stessa deve essere istruita con esito negativo, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all'attività non ammissibile.

In ogni caso, con esclusivo riferimento all'iniziativa ammissibile, devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici, finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione della stessa ed il calcolo dei relativi indicatori.

D. (B.Napoli) Nel caso di progetti che si appellino alla comprovata insufficienza di impianti di trasformazione nella regione, l'onere della prova è a carico dell'imprenditore ? e quali sono gli Enti legittimati a certificare in merito ?

R. *Per quanto concerne le attività interessate dalle limitazioni e dai divieti di cui alla decisione 94/173/CE del 22.3.94 ed al punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CEE n. 3699/93 del 21.12.93 (vedi punto 2 e allegati nn. 2 e 3 della circolare n. 37835 dell'8.3.96), il legale rappresentante dell'impresa interessata deve sottoscrivere la prevista dichiarazione (vedi allegato n. 4 della citata circolare). La presenza di una dichiarazione formalmente corretta solleva la banca concessionaria dalla responsabilità di verificare l'ammissibilità dell'iniziativa, a meno che l'oggetto della dichiarazione stessa non sia palesemente in contrasto con le decisioni dell'U.E. in materia. Il legale rappresentante, naturalmente, con la dichiarazione, assume responsabilità penale di quanto sottoscritto, la cui veridicità o rispondenza alle condizioni poste dall'U.E. verrà verificata in seguito.*

D. (Carige) Un'azienda che opera nel settore del recupero, dello stoccaggio e della lavorazione del rottame di vetro proveniente da raccolta differenziata e/o da produzione industriale (codice ISTAT 37.2) realizza un investimento in parte costituito dall'acquisto di nuove campane per la raccolta del rottame di vetro (campane che verranno collocate in vari comuni alcuni dei quali non eleggibili) nonché nell'acquisto di un nuovo automezzo specifico per lo svuotamento ed il trasporto delle predette campane. Si ritiene che i summenzionati investimenti siano agevolabili in quanto organici e funzionali all'attività dell'impresa e necessari al suo ciclo produttivo.

R. *L'attività ammissibile è quella di "recupero e preparazione per il riciclaggio", con esclusione, quindi, della raccolta e, di conseguenza, degli investimenti alla stessa destinati.*

D. (B.Napoli) Iniziativa riguardante la realizzazione di un centro di conservazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti orticoli. Il progetto ricade nell'area di crisi di Manfredonia. La richiesta di agevolazioni è stata formulata presentando l'iniziativa come un impianto per la lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, ascrivibile alla categoria ISTAT '91 cod.15.33; l'esame della documentazione esibita dalla richiedente evidenzia trattarsi di un impianto per la conservazione refrigerata, il confezionamento e la commercializzazione di frutta e ortaggi. Di queste, risulterebbe quindi ascrivibile alla categoria ISTAT '91 cod. 51.31 la commercializzazione; l'attività di confezionamento risulterebbe inoltre ascrivibile alla cod.

74.82.1 e la conservazione mediante magazzino frigorifero al cod. 63.12.2, tutte proprie di attività di servizi non agevolabili mediante la L.488/92.

Il progetto che è stato esibito per l'ottenimento della concessione edilizia reca l'intestazione "Magazzino frigorifero per prodotti ortofrutticoli" e prevede celle frigorifere per un volume pari al 55% di quello totale di costruzione, con un costo pari al 22,5% dell'investimento totale.

Il c/o economico a regime esibito in relazione illustrativa prevede ricavi per vendite a mercati ortofrutticoli per Lm 28.794, rivenienti da patate, meloni, cavolfiori, broccoli, cipolle, peperoni, pomodori da mensa, fragole e carote; prodotti della terra ai quali lo stabilimento fornisce solo un supplemento di servizio per il consumatore costituito, a seconda dei prodotti, da lavaggio o pulizia, cernita o calibratura, confezionamento e simili, oltre alla refrigerazione, che non sembrano integrare gli estremi di una trasformazione industriale e che si tramutano, dai preventivi esposti, in investimenti che hanno una bassa incidenza percentuale sul totale (14% ca.).

Sia l'ubicazione dell'impianto in zona tipicamente agricola, sia la tipologia dei prodotti ottenuti, sia infine l'indicazione delle tecnologie impiegate (se pur certamente moderne, tuttavia non rappresentanti significative innovazioni né di prodotto né di processo), fanno propendere per una classica centrale ortofrutticola ad attività di commercializzazione e conservazione refrigerata dei prodotti della terra destinati ai mercati all'ingrosso. In quanto tale, essa non sembra presentare i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni anche coperte dal solo fondo nazionale. Vorremmo conoscere il parere del Comitato in merito.

R. *L'attività indicata sembra esclusa dalle agevolazioni. Tuttavia, qualora, nell'ambito di quella complessiva, venga svolta anche un'attività ammissibile, ancorché non prioritaria nell'economia dell'impresa, le relative spese possono essere ammesse qualora configurino un programma organico e funzionale, per il quale siano univocamente individuabili i parametri tecnici, economici, finanziari e, soprattutto, occupazionali che consentano la valutazione del programma stesso ed il calcolo dei relativi indicatori.*

D. (Carige) Si richiede un giudizio sulla agevolabilità di un investimento prospettato da un'azienda estrattiva relativo principalmente (L. 1.400 mil.) all'apertura di un nuovo fronte di cava, appaltato ad azienda terza. La richiedente ha classificato l'iniziativa come "ampliamento" stante il previsto incremento occupazionale di 3 unità. I lavori, previa la predisposizione e l'aggiornamento dei rilievi topografici e di progettazione esecutiva (al riguardo si precisa che l'azienda si è dichiarata in possesso di piano di coltivazione autorizzato dalla Regione), consistono nella creazione di piste di accesso (il nuovo fronte si trova a quota 280/300 mt. sul livello del mare) e nella scoperchiatura del calcare idoneo alla produzione di calce, mediante l'abbattimento di un potente strato di calcare non idoneo soprastante. Si precisa che questo tipo di costi vengono contabilizzati alla voce patrimoniale "Oneri pluriennali" ed ammortizzati applicando un'aliquota del 20%. Si sottolinea che la richiedente gestisce altra cava sempre in area Obiettivo 2 ed esegue anche lavori edili stradali e marittimi (l'incidenza di questi ultimi sul fatturato degli ultimi due anni ci è stata indicata intorno al 25/30%), al riguardo ci è stato escluso il fenomeno di autoconsumo. La restante quota di spesa (L. 350 mil.) si riferisce all'acquisto di un nuovo elaboratore elettronico e relativi programmi per gestione amministrativa completa (fatturazione attiva e passiva, contabilità analitica e gestione dei magazzini). Si ritiene che questo tipo di iniziativa, classificabile come "ammodernamento" in quanto non è previsto un significativo incremento della capacità produttiva, possa essere agevolata nella sua globalità in quanto garantisce, in prospettiva, la prosecuzione dell'attività dell'unità produttiva.

R. *Tali spese sono ammissibili a condizione che le stesse vengano realizzate su terreno di proprietà dell'impresa o del quale la stessa ha disponibilità per non meno di cinque anni dalla data di*

entrata in funzione dell'iniziativa e purché le medesime spese risultino indispensabili per la funzionalità dell'iniziativa stessa.

7. QUESITI RELATIVI ALLE SPESE AMMISSIBILI

D. (B.Napoli) Se una quota del programma di investimenti è relativa a variazioni di lay-out, allacciamenti e potenziamenti impiantistici, acquisto di attrezzature specifiche conseguenti all'acquisto di macchinari non inseriti nel programma in quanto agevolati mediante "bonus fiscale" ai sensi della L.341/95, ovvero all'incremento di capacità produttiva generato da tali macchinari, è possibile ammettere alle agevolazioni ai sensi della L.488/92 tali investimenti ?

R. *Si, purché facciano parte di un programma organico e funzionale, compiutamente rappresentato nel business plan, valido dal punto di vista tecnico, economico e finanziario, ed ancorché parte del quale benefici di altre agevolazioni.*

D. (B.Napoli) Se una quota del programma di investimenti è relativa ad interventi di adeguamento alla L.626 di fabbricati e/o reparti preesistenti e non inclusi nel programma, è possibile ammettere alle agevolazioni ai sensi della L. 488/92 tali investimenti ?

R. *Si, purché all'interno di un programma organico e funzionale.*

D. (M.Umbria) Un'azienda opera nel settore manifatturiero per la produzione di "Confezioni e maglieria per uomo, donna e bambino", codice ISTAT 18.22.1, richiede agevolazioni per un programma di investimenti di LM: 211,2 comprendente un "furgone Mercedes spinter" per un valore di LM.45, da utilizzare per la consegna a domicilio dei prodotti finiti e per il ritiro delle materie prime. In sede istruttoria si era ritenuto opportuno escludere quest'ultima fattispecie dall'ammontare degli investimenti agevolabili in quanto mezzo mobile non strettamente necessario al ciclo di produzione. Abbiamo ricevuto una nota dall'impresa, in cui la stessa evidenzia come il ciclo di produzione "non si esaurisce nel mero flusso in entrata di materie prime ed uscita di prodotti finiti ma tocca una serie di variabili in apporto di servizi tra i quali, appunto, il servizio di consegna con ns. automezzi"....

Si ritiene che la fattispecie in questione non possa rientrare all'interno del ciclo di produzione comunemente inteso, ma su sollecitazione dell'impresa, chiediamo il parere del Comitato Tecnico Consultivo.

R. *I mezzi mobili possono essere ammessi solo quando strettamente necessari al completamento del ciclo tecnologico di produzione. Il caso prospettato prevede l'impiego di tali mezzi a monte ed a valle del ciclo tecnologico di produzione e, pertanto, la relativa spesa non può essere considerata ammissibile.*

D. (M.Centroitalia) Una società ha presentato domanda ai sensi della legge 488 per realizzare un programma di ampliamento mediante la costruzione di una seconda unità produttiva. La domanda prevede tra le spese ammissibili i soli costi relativi la terreno, alle opere murarie ed agli impianti generali. Il programma di investimento comprende anche l'acquisto di nuovi macchinari per i quali però la ditta intende avvalersi degli incentivi automatici ex legge n. 341/95 (come espressamente indicato nel business plan allegato alla domanda). Secondo il parere di un funzionario MICA l'investimento in oggetto non è ammissibile ai sensi della legge 488 in quanto tale tipo di intervento è approvabile solo nel caso in cui l'impresa in precedenza operava in

affitto. La società ribadisce che in nessun punto della citata legge 488/92, né del regolamento n. 527/95, né delle circolari nn. 38522 e 37835 è riscontrabile una norma corrispondente al suddetto parere interpretativo. Se il suddetto parere interpretativo fosse stato comunicato anche alle aziende prima della scadenza di presentazione delle domande, la società di che trattasi avrebbe avuto la possibilità oggettiva di adeguarsi a tale norma e quindi ricomprendere anche i macchinari nel piano di spesa della legge 488. Come ci si deve comportare ?

R. *L'acquisto di un immobile è ammissibile alle agevolazioni se precedentemente condotto in fitto, solo qualora lo stesso non sia inserito in un più vasto programma di investimenti inquadrabile in una delle tipologie di cui all'art. 3 del regolamento (vedi punto 5 della circolare n. 38129 del 18.4.96). L'acquisto prospettato, invece, sembra essere inquadrato in un più vasto programma di ampliamento, in parte agevolato a valere su altra legge, ed è pertanto ammissibile senza la suddetta convenzione..*

8. QUESITI VARI

D. (B.Napoli) Quali sono i requisiti minimi che consentono all'imprenditore di sottoscrivere legittimamente la dichiarazione di disponibilità del suolo e dei fabbricati (atto di acquisto, compromesso con versamento di caparra confirmatoria, preliminare di vendita, decreto di assegnazione ASI o altro) ?

D. (Carisbo) Disponibilità del suolo: l'ipotesi è quella configurata al punto 4 delle Vs. direttive del 18/4 n.38129, cioè quella di terreno non ancora disponibile al momento della presentazione della domanda, con dichiarazione di impegno ad acquisire la disponibilità entro il termine utile per l'istruttoria della banca concessionaria. La domanda che si pone è: ai fini della successiva dichiarazione di avvenuta acquisizione di disponibilità da rendersi da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, è sufficiente, per l'impresa stessa, aver perfezionato una promessa di vendita (o aver stipulato contratto di locazione pluriennale), o è invece necessario aver già acquistato il terreno in questione ?

R. *E' sufficiente qualsiasi atto attraverso il quale sia inequivocabilmente comprovata la volontà del titolare del suolo o dell'immobile a cedere lo stesso, a qualsiasi titolo, all'impresa titolare della domanda di agevolazioni, per un periodo tale da consentirle di garantire il rispetto del vincolo quinquennale sui cespiti agevolati.*

D. (San Paolo) A conclusione della pratica, la banca deve trasmettere anche le copie delle fatture:
- il visto di conformità agli originali deve essere apposto necessariamente a secco ?
- gli originali delle fatture vanno invalidati (cfr. L. 64) ?

R. *L'attestazione, da parte della banca concessionaria, di conformità agli originali della copia della documentazione di spesa (punto 8.5 della circolare n. 38522/95), prevista solo per le fatture o le altre documentazioni fiscalmente valide e non per gli elenchi o gli elaborati di contabilità industriale, consiste, in alternativa, in un visto, in una punzonatura o in un timbro a secco. L'invalidazione degli originali non è prevista dalla normativa.*

D. (BAV) Quali sono le condizioni specifiche per definire il "soggetto promotore" dell'impresa di nuova costituzione ?

R. *Nel caso di impresa di nuova costituzione, il soggetto promotore è quello che ha una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa stessa.*

D. (Carige) E' prevista la possibilità di cessione del contributo agevolativo spettante all'impresa, quantomeno a garanzia di operazioni finalizzate alla realizzazione dell'investimento

agevolabile ? Tale quesito ci è posto da una società di leasing nostra convenzionata la quale ha condizionato l'accoglimento di alcune richieste alla cessione a proprio favore delle contribuzioni spettanti alle imprese. Tale eventualità parrebbe fattibile; si richiede, tuttavia, ulteriore chiarimento circa il soggetto al quale dovrebbe essere notificata la cessione del contributo agevolativo (banca concessionaria o Ministero ').

R. *L'argomento non rientra tra le competenze del Comitato.*

D. (EPF) Una società di fatto fornitrice di servizi e operante in uno dei settori di cui all'allegato n. 3 può essere ammessa alle agevolazioni per la 488/92 ? Il punto 2.1 della circolare del 15.12.95 n. 38522 stabilisce che le imprese fornitrici di servizi debbano essere necessariamente costituite sotto forma di società; non è chiaro se e in quale categoria rientrino le società irregolari. Si ritiene che tali società, possedendo i tre requisiti essenziali del contratto di società (il conferimento, l'esercizio in comune di un'attività economica, la divisione degli utili), possano essere ammesse alle agevolazioni.

R. *E' necessario che l'impresa sia costituita sotto forma di società (vd. art. 2, comma 1 del regolamento).*

9. QUESITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

D. Dichiarazione del legale rappresentante attestante la piena disponibilità del suolo e dell'immobile aziendale per almeno 5 anni dalla prevista data di entrata in funzione dell'impianto oggetto di agevolazione. L'art.8, comma 1, lett.b) del decreto 527/95 indica tra i motivi di revoca totale del contributo il fatto che le immobilizzazioni materiali e/o immateriali oggetto dell'agevolazione vengano distolte dall'uso previsto prima di 5 anni dall'entrata in funzione. Se quindi la dichiarazione di cui sopra ha l'obiettivo di verificare la disponibilità dell'azienda a rispettare quanto previsto dall'art.8 del regolamento, essa risulta certamente formulata in termini più restrittivi rispetto alla norma di riferimento dal momento che essa è riferita al suolo ed all'immobile aziendale indipendentemente dal fatto che tali immobilizzi siano stati oggetto o meno dell'agevolazione. Nel caso in cui l'immobile aziendale non sia stato oggetto di richiesta di agevolazione e che lo stesso immobile non sia di proprietà dell'azienda ma oggetto di contratto di locazione con scadenza antecedente ai previsti 5 anni dall'entrata in funzione degli impianti oggetto della domanda (e quindi risulta problematico fornire la dichiarazione nei termini previsti dalla circolare poiché la disponibilità dell'immobile dipende da fattori del tutto indipendenti dalla volontà dell'azienda) si chiede l'interpretazione da attribuire alla norma.

D. (Carige) Impossibilità di ottenere la dichiarazione di disponibilità del suolo e/o del fabbricato per 5 anni dalla data di entrata a regime dell'investimento.

Nel caso di specie si può ritenere sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante che l'unità produttiva rimarrà in una zona obiettivo laddove si può godere di contributi almeno pari a quelli possibili nella zona nella quale viene inizialmente effettuato l'investimento ?

Considerato che la filosofia dell'obbligo di produzione del documento di disponibilità del suolo e/o del fabbricato dovrebbe essere quella di garantire che l'impresa non esca, per almeno 5 anni dalla data dell'entrata a regime dell'investimento, dalla zona obiettivo nella quale è ammesso il contributo della legge 488/92 si ritiene che la dichiarazione ipotizzata soddisfi in pieno lo spirito della disposizione. In tal senso pare esprimersi anche la circolare n. 38522 del 15.12.95 concernente il decreto Minindustria n. 527 del 20 ottobre 1995 laddove al punto 2.6 recita: "Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in conto capitale, nei limiti delle misure

massime consentite di cui all'art.2, comma 9 del regolamento, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media e grande) ed ubicazione dell'unità produttiva".

R. *La disponibilità del suolo o dell'immobile, ancorché non agevolati, viene richiesta a garanzia della sussistenza dei presupposti di base perché l'impresa mantenga l'impegno a non distogliere i beni agevolati per il prescritto quinquennio.*

D. (M.Trentino Alto-Adige) Al momento dell'invio della certificazione antimafia presso il Ministero devono essere inviati anche il certificato camerale di iscrizione nel registro delle imprese e, ove necessita, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative ai familiari conviventi dei soggetti interessati ?

Se sì, queste devono essere inviate in originale e di data recente (non oltre i tre mesi di validità) o sono ritenute valide quelle assunte al momento della presentazione della domanda da parte dell'impresa alla ns. società ?

R. *La certificazione antimafia, una volta ottenuta dalla Prefettura competente, deve essere trattenuta dalla banca concessionaria. I relativi esiti devono essere invece indicati al punto B17 della relazione istruttoria (vedi risposta ai quesiti M. Lombardo e Centrobanca allegati al verbale della riunione del 29 maggio 1996).*

D. (EPF) Nella circolare n. 38522 del 15.12.95 al punto 5.3, che rimanda all'allegato n.5, tra la documentazione da inviare alla banca concessionaria, unitamente al modulo di domanda, è previsto il certificato di iscrizione alla competente CCIAA o al Registro delle Imprese. Nel caso in cui la durata della società richiedente l'agevolazione, rilevata dai documenti sopra citati, risulti terminare durante il programma di investimento, oppure prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto oggetto della domanda, oppure venga prorogata di anno in anno sulla base di un rinnovo tacito, questo comporta per la banca concessionaria ulteriori accertamenti quali: la richiesta di una modifica dell'atto costitutivo, come previsto dal c. 9 dell'art.2475 del C.C., oppure un verbale dell'Assemblea che attesti la proroga della durata della società ?

R. *Qualora la durata della società non vada oltre i cinque anni successivi alla data di entrata in funzione del programma, la banca concessionaria deve acquisire, entro la conclusione dell'attività istruttoria, almeno il verbale dell'Assemblea. Di ciò va fatta esplicita menzione nella relazione istruttoria, L'atto costitutivo deve comunque essere modificato, ai sensi del c. 9 dell'art.2475 c.c., entro la prima erogazione.*

10. QUESITI RELATIVI AL LEASING

D. (Carisbo) Contratto di locazione immobiliare di alcuni miliardi, in pool tra 2 società di leasing (entrambe convenzionate, ma con due banche concessionarie diverse), con quote rispettivamente del 70% e del 30%; è possibile evitare la cessione della quota parte di contratto da parte di una delle 2 società all'altra (nessuna delle 2 società vorrebbe rinunciare). Se sì, occorrerebbe seguire il criterio della prevalenza o ognuna delle 2 società potrebbe essere coinvolta come collaboratrice per l'intero investimento ?

D. (Assilea) Si fa riferimento ad un investimento da realizzarsi con l'intervento di più società di leasing. Nel caso in cui sia individuabile almeno una banca concessionaria convenzionata con tutte le società di leasing interessate, è possibile per il cliente e secondo quale procedura presentare domanda per l'ottenimento del contributo ?

- D. (Assilea)** Si fa riferimento ad un investimento da realizzarsi con l'intervento di più società di leasing. Nel caso in cui, pur essendo tutte le società di leasing convenzionate con una o più banche concessionarie, non sia possibile individuare un'unica banca concessionaria convenzionata con tutte, è possibile per il cliente e secondo quale procedura presentare domanda per l'ottenimento del contributo ?
- R.** *Ciascun programma di investimenti organico e funzionale può essere oggetto di una sola domanda sia che venga realizzato direttamente dall'impresa che attraverso la locazione finanziaria. Fa eccezione il caso di programmi "misti" per i quali, unica deroga alla norma generale, è consentita la presentazione di due domande (una per gli investimenti realizzati direttamente ed una per quelli in leasing), osservando, però, le condizioni di cui al punto 5.7 della circolare n. 38522/95. Qualora l'impresa realizzi, nella medesima unità produttiva, più programmi o più acquisti di singoli macchinari (cfr. art. 2, comma 3 del regolamento) può presentare più domande di agevolazioni, preferibilmente ma non necessariamente alla stessa banca concessionaria, ed attraverso uno o più istituti collaboratori. Nel caso in cui, invece, l'impresa realizzi un unico programma di investimenti attraverso la stipula di più contratti di leasing con diverse società, vale quanto specificato al punto 3 della circolare n. 37835 dell'8.3.96, "nel caso di iniziativa realizzata in tutto o in parte con il sistema della locazione finanziaria, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni delle relative spese, la stessa non può essere realizzata da più di una società locatrice". Ciò vale anche se le società di leasing sono riunite in pool.*
- D. (Carisbo)** Per le operazioni in leasing: è sufficiente che la prevista appendice ai contratti di locazione già perfezionati, per regolamentare l'erogazione dei contributi (di cui all'art.3 della convenzione tra banche concessionarie e società di leasing collaboratrici), venga perfezionata dopo la pubblicazione delle graduatorie e prima della liquidazione del primo terzo di contributo o deve essere perfezionata e prodotta fin dall'inizio, assieme al contratto originario ?
- R.** *Il contratto di locazione finanziaria, completo di appendice o dell'eventuale atto aggiuntivo, deve essere trasmesso dall'istituto collaboratore alla banca concessionaria ai fini della prima erogazione.*

11. QUESITI RELATIVI AL CUMULO

- D. (Carisbo)** Cumulabilità con la legge Tremonti: è possibile la cumulabilità delle agevolazioni previste dalla 2 leggi per la "coda" di investimenti 1995, cioè per quelle operazioni per cui è stata concessa la mini proroga fino al 30 aprile 1996 (ordine perfezionato entro il 30/9/95, acconto del 20% versato entro il 16/1/96 e consegna dei cespiti effettuata entro il 30/4/96) ?
- R.** *No.*